

Sentenza, Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, dott.ssa Marisa Attolino, 03 febbraio 2016, n. 582

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO RUTIGLIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari - sezione stralcio di Rutigliano - nella persona del giudice Marisa Attolino, all'udienza del 3 febbraio 2016, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al omissis r.g.a.c. dell'anno 2013

TRA

SOCIETÀ CORRENTISTA

- attrice -

E

BANCA

- convenuta -

All'udienza odierna l'opponente ha precisato le conclusioni come da verbale di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE: l'attrice ha agito per ottenere la determinazione dell'effettivo ammontare del saldo del c/c (omissis) intercorso con la Banca (omissis), filiale di (omissis), dal 30 dicembre 1988 al 31 dicembre 2012, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse nel corso del rapporto, denunciando la nullità parziale del contratto di conto, in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale ed alla determinazione del tasso applicato, peraltro superiore al tasso usurario, oltre alla indebita contabilizzazione di c.m.s. e spese mai convenute. Alla domanda ha resistito la convenuta, eccependo la nullità della procura conferita ai difensori per illeggibilità delle sottoscrizioni ivi apposte e mancata indicazione nell'atto dei nomi dei soggetti conferenti; nel merito ha eccepito la prescrizione e la decadenza da ogni avversa pretesa, giustificando il proprio operato con il richiamo alle condizioni contrattuali validamente pattuite ed applicate.

Omessa ogni attività istruttoria la causa è giunta all'odierna udienza in cui è stata decisa, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con la lettura del dispositivo e dei motivi.

Preliminarmente si richiama il principio di recente espresso da Cass. civ. Sez. Unite, 07-11-2013, n. 25036 secondo cui "*L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto con cui sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, risulta irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore emerge dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di tale atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. Qualora non sussistano tali condizioni e la controparte eccepisca tale nullità, la parte istante deve integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile*". Nella specie tanto hanno fatto i procuratori dell'attrice con la memoria depositata il 5 dicembre 2013, in cui hanno indicato esplicitamente i nomi dei legali rappresentanti della società, (omissis), depositando altresì visura camerale aggiornata e atto modificativo della società per notaio (omissis), del 7 giugno 2012 rep. (omissis), racc (omissis) dal quale si evincono i poteri conferiti ai ridetti soci nella compagine societaria.

Sentenza, Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, dott.ssa Marisa Attolino, 03 febbraio 2016, n. 582

L'eccezione di nullità della procura alle liti e conseguente nullità dell'atto di citazione è dunque superata dalle precisazioni ed integrazioni operate.

La domanda attorea va integralmente rigettata.

Sin dalla costituzione in giudizio l'istante non si è peritata di produrre agli atti il contratto di conto corrente in forza del quale sarebbero sorte le obbligazioni dedotte in citazione onde supportare l'impianto assertivo narrato nell'atto introduttivo del giudizio. La società attrice si è invece affidata al potere del giudice di acquisizione della documentazione necessaria al processo mediante ordine di esibizione alla controparte ex art. 210 c.p.c.

Giova, tuttavia, rilevare che la sollecitazione fatta dalla parte al giudice affinché eserciti il potere di disporre d'ufficio l'acquisizione di atti della controparte o di terzi non è sostitutiva dell'onere che alla parte medesima incombe di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può quindi pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso; ciò in quanto il potere discrezionale, conferito al giudice di merito dall'art. 210 c.p.c. deve essere tenuto nettamente distinto dalla produzione in giudizio dei documenti cui la parte è tenuta in base ai principi sull'onere della prova, sicché non può considerarsi in funzione sostitutiva di esso.

D'altronde è principio ormai consolidato in sede giurisprudenziale che l'esibizione a norma dell'articolo citato non può essere affatto ordinata allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la stessa documentazione (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 149 del 10-01-2003, Cass. Sez. lavoro, sent. n. 17948 del 08-08-2006).

Nella specie l'art. 119 D.Lgs. 385 del 1993 prevede che, nei contratti di durata, periodicamente e almeno una volta all'anno, il cliente della banca debba ricevere per iscritto una comunicazione completa e chiara dello svolgimento del rapporto (comunicazioni che si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento); in ogni caso lo stesso ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Nella specie la stessa banca convenuta ha prodotto in atti la missiva con cui il 10 gennaio 2013 i difensori della società correntista avevano contestato gli addebiti risultanti dal conto ed avevano richiesto di mettere a disposizione della richiedente le copie dei contratti relativi al conto corrente oggetto di causa; la convenuta ha anche provato di aver dato riscontro a tale richiesta con il telegramma del 6 febbraio 2013 con cui l'istituto di credito aveva invitato la correntista a prendere contatti con l'agenzia di (omissis) indicando il recapito telefonico, nonché con la raccomandata del 15 febbraio 2013 in cui, rilevando di non aver avuto riscontro al telegramma, aveva ribadito la disponibilità ad incontrare la cliente.

È indubbio che l'onere della banca di fornire la documentazione richiesta dalla correntista va misurato anche sull'onere economico che quest'ultima deve sopportare per ottenerne copia.

Giova peraltro rimarcare che le domande proposte dall'attrice presuppongono l'accertamento della nullità parziale dell'accordo raggiunto con l'istituto di credito sicché era indispensabile che la stessa allegasse il negozio asseritamente invalido e specificasse dettagliatamente le clausole interessate.

Tale carenza di allegazione e prova, che assorbe l'ulteriore rilievo della mancanza di eventuali estratti conto sui quali operare i corretti conteggi, non può che comportare il rigetto della domanda attorea.

Segue l'integrale applicazione del principio della soccombenza in punto di spese processuali.

Sentenza, Tribunale di Bari, sez. dist. Rutigliano, dott.ssa Marisa Attolino, 03 febbraio 2016, n. 582

Esse si liquidano come da dispositivo in favore della convenuta e misurate, per la scarsa complessità della controversia, sui minimi previsti, dal D.M. 55 del 2014, applicabile alla fattispecie perché entrato in vigore prima della liquidazione giudiziale.

La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.

Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, sezione stralcio di Rutigliano, in composizione monocratica, nella pubblica udienza del 3 febbraio 2016, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 28 maggio 2013 dalla società (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Banca (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta ogni domanda attorea;
2. Condanna l'attrice a pagare in favore della convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.015,00, oltre € 602,25 per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il giudice Marisa Attolino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*